



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 59/2013 R.E.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna,

premesso che, con comunicazione depositata in data 2 giugno 2024 da parte dell'esperto arch. SABRINA DURANTE, il procuratore costituito per la Credit Factor s.p.a. ha manifestato l'indisponibilità della propria assistita a farsi carico delle spese afferenti ai lotti 1 e 3, rinunciando agli esperimenti di vendita relativamente ad essi, stante l'esiguo valore;

considerato, altresì, che anche la sig.ra Talarico ed il sig. Muraca hanno manifestato la propria indisponibilità alla prosecuzione della procedura, sempre con riferimento ai lotti innanzi indicati;

ritenuto che tali dichiarazioni debbano essere intese come rinuncia agli atti della procedura esecutiva, limitatamente a tali beni;

rilevato che EQUITALIA s.p.a. non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione della procedura, né tantomeno a sopportare le spese necessarie alla messa in sicurezza dei cespiti identificati coi lotti 1 e 3, di talché tale atteggiamento deve essere interpretato come una rinuncia alla prosecuzione della procedura con riferimento ai beni in oggetto;

ritenuto che, in relazione a tali beni, pertanto, debba essere dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva;

considerato che, dall'estratto conto della custodia relativo ai beni in questione e risalente al 31.3.2024 risulta un saldo positivo di euro 1.859,61, il quale verrà utilizzato per il pagamento delle spese in prededuzione e il residuo sarà eventualmente distribuito in favore dei creditori muniti di privilegio sugli stessi;

rilevato che, relativamente a detti beni, all'esperto stimatore è stato liquidato solo l'acconto sul compenso indicato nell'art. 13, della tabella allegata al D.P.R.352/88, come modificata con DM 30 maggio 2002,

ritenuto, conseguentemente, di disporre che l'esperto provveda al deposito dell'istanza di liquidazione relativa al saldo del compenso ex art. 13 citato, limitatamente a tali beni;

ritenuto, inoltre, di dover invitare il professionista nominato custode e delegato a rendere il conto degli atti già compiuti relativamente ad essi ed inoltrare le istanze di liquidazione;

in merito all'istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.

rilevato che, al netto dei beni di cui ai precedenti punti, residua il pignoramento su un solo bene, rappresentato dal lotto 2 e conseguentemente l'istanza non può trovare accoglimento, diversamente recandosi pregiudizio alle ragioni creditorie;



P.Q.M.

Rigetta l'istanza di riduzione del pignoramento avanzata da parte dei debitori eseguiti, per le ragioni di cui in parte motiva;

dichiara l'estinzione della procedura esecutiva limitatamente ai beni identificati nei lotti 1 e 3;

riserva di disporre la cancellazione del pignoramento, limitatamente a questi, all'esito del deposito della nota di trascrizione da parte degli interessati,

riserva di disporre in merito al saldo residuo sul conto della custodia afferente i due lotti indicati, con eventuale distribuzione delle somme residue ai creditori muniti di privilegio, all'esito della liquidazione delle competenze degli ausiliari, i quali vantano credito prededucibile;

manda gli ausiliari per il deposito delle istanze afferenti le proprie competenze e la necessaria documentazione a corredo;

manda il custode per la riconsegna dei beni di cui ai lotti 1 e 3 agli eseguiti.

Si comunichi alle parti, al custode/delegato ed all'esperto, a cura della Cancelleria.

Lamezia Terme 10/07/2024.

Dr.ssa Alessia Iavazzo

